

Anche se l'attività è obbligatoria, per la Cassazione non scatta la copertura assicurativa

Aggiornarsi sì, a proprio rischio

Nessun indennizzo per l'incidente in itinere del docente

DI MARIO D'ADAMO

Il personale della scuola che abbia subito un infortunio sul lavoro in occasione della partecipazione ad iniziative di aggiornamento non ha diritto ai benefici di carattere economico previsti dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenute nel dpr n. 1124/1965.

Lo ha confermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con una recente sentenza depositata il 7 febbraio scorso (n. 2895), respingendo definitivamente la domanda di rendita Inail presentata dagli eredi di un insegnante di un istituto tecnico, sfortunatamente deceduto in seguito ad un incidente stradale mentre si recava ad un corso di riqualificazione professionale insieme ad altri colleghi. La domanda era già stata respinta nei due precedenti gradi di giudizio. A nulla è valso sostenere che l'insegnante, regolarmente autorizzato all'uso della propria autovettura, si stesse recando a svolgere un'attività obbligatoria. Il decreto della presidenza n. 1124, varato a protezione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, opera in via residuale nei confronti del personale della scuola, tutelandolo solo quando svolga esperienze ed esercitazioni pratiche, attività



tecnico-scientifiche, di educazione fisica e motoria o di lavoro, faccia uso di macchine come videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, proiettori, o frequenti ambienti organizzati con la presenza di queste macchine.

Unicamente se deve recarsi sul luogo di svolgimento di queste attività, tra le quali non rientra quella di aggiornamento, la tutela si estende anche all'incidente in itinere (art. 12 dlgs n. 38/2000).

In tutti gli altri casi di incidenti sul lavoro, il personale

della scuola può accedere a benefici anche economici, come l'equo indennizzo, rimborsi di spese di cura, erogazione della pensione privilegiata, se e quando una speciale commissione medica gli riconosca l'infermità conseguente all'infortunio come dipendente da causa di servizio. La domanda di riconoscimento deve essere presentata, pena la sua decadenza, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza della lesione. Le assenze dovute ad infortunio sul

lavoro non si conteggiano ai fini del raggiungimento del limite massimo per la conservazione del posto. Durante il periodo di malattia necessario per la completa guarigione clinica, il dipendente ha anche diritto a percepire per intero lo stipendio ed ogni altro emolumento, compresa, per i dirigenti scolastici, la retribuzione di posizione (art. 20 del contratto scuola del 2007 e 26 del contratto dei dirigenti del 2006).

Quanto all'equo indennizzo, il personale della scuola lo deve richiedere entro sei mesi dalla

**IL CASO
GIUDIZIARIO**
L'insegnante
in questione
era stato
autorizzato
a raggiungere
il corso
di aggiornamento
con la propria auto.
Durante il tragitto,
l'incidente

data di riconoscimento della causa di servizio, altrimenti perde il diritto al beneficio.

La pensione privilegiata, infine, spetta al lavoratore, qualora l'infermità lo renda permanentemente inabile al lavoro e sia riconducibile a una delle categorie previste dalla tabella A allegata al dpr n. 834/1981. Se è di prima categoria, la pensione corrisponde agli otto decimi della base pensionabile.

Negli altri casi è pari a un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile ma non può essere né inferiore a un terzo né superiore agli otto decimi. L'eventuale rendita Inail cui abbia diritto comporta una detrazione di pari importo della pensione privilegiata.

L'equo indennizzo e la pensione privilegiata sono tuttora regolate da disposizioni legislative non disapplicate dai contratti di lavoro e sono contenute nel Testo unico delle leggi dei dipendenti pubblici (dpr n. 3/1957), nel Testo unico delle leggi sulle pensioni dei dipendenti pubblici (d.pr n. 1092/1973) e nella legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335/1995). Per ottenere il riconoscimento della causa di servizio, le regole procedurali da osservare sono contenute nel dpr n. 461/2001 e nel decreto del ministero dell'economia 12 febbraio 2004.